

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-814 del 12/02/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 e 36 - BREVINI NUCCIA. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO, DA POZZO UBICATO IN COMUNE DI COLORNO, LOCALITA' COPERMIO A MANE - PROCEDURA SEMPLIFICATA - PROC. PRPPA1572 - SINADOC 5396/2026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-845 del 12/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 e 36 - BREVINI NUCCIA. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO, DA POZZO UBICATO IN COMUNE DI COLORNO, LOCALITA' COPERMIO A MANE - PROCEDURA SEMPLIFICATA - PROC. PRPPA1572 - SINADOC 5396/2026.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- l'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 126/2021, 124/2023 e 155/2025 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo Det. 15870 del 25/10/2005 del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma veniva disposto il rilascio, alla Sig.ra Brevini Nuccia (C.FISC. BRVNCC46P70B328Y), della concessione (proc. **PRPPA1572**) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante il pozzo, ad uso irriguo (avente portata massima di 5 l/s e volume di prelievo pari a 900 mc/anno), situato in Comune di Colorno (PR), con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- la Sig.ra Brevini Nuccia (C.FISC. BRVNCC46P70B328Y) ha presentatao al Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma richiesta (assunta al protocollo regionale con il n. 84675 in data 05/10/2006) di rinnovo, della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 23 m;
 - ubicazione del prelievo: Comune di COLORNO (PR), LOCALITA' COPERMIO A MANE, censito al Foglio 36 mappale 64;
 - destinazione della risorsa: uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 5 l/s;

- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 900 mc/annui;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, la Sig.ra Brevini Nuccia (C.FISC. BRVNCC46P70B328Y) ha presentato a questo Servizio, una nuova richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 19640 in data 02/02/2026) di rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 23 m;
 - ubicazione del prelievo: COLORNO (PR), LOCALITA’ COPERMIO A MANE, su terreno di proprietà della concessionaria e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 36 mappale 719; coordinate UTM-RER: X: 611.053 Y: 976.932;
 - destinazione della risorsa: uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 5 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 900 mc/anno;

CONSIDERATO che:

- relativamente all’ubicazione del pozzo il tecnico consulente Dott. Geol. Gianluca Raineri, ha dichiarato che *“nell’attuale mappale 64 non si è riscontrata la presenza di alcun pozzo”* e che c’è stato *“un errore di posizionamento verificatosi all’atto della denuncia dell’opera, quando cioè il mappale 64 aveva una estensione diversa da quella attuale”*, mappale 64 che confinava con il mappale 65 poi frazionato anche nel mappale 719;
- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all’art. 36 e ss., R.R. 41/2001, in quanto il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a 3.000 mc/anno e poiché il pozzo ha una profondità inferiore a 30 m;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irriguo”;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo ERA*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2026;
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale il 09/02/2026;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono sopravvenute né ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’Incarico di funzione “Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo”, Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Elena Gallini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica **PRPPA1572**;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla Sig.ra Brevini Nuccia (C.FISC. BRVNCC46P70B328Y), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica **PRPPA1572**, ai sensi degli artt. 27 e 36 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 23 m;
 - ubicazione del prelievo: Comune di COLORNO (PR), LOCALITA' COPERMIO A MANE, su terreno di proprietà della concessionaria e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 36 mappale 719; coordinate UTM-RER: X: 611.053 Y: 976.932;
 - destinazione della risorsa: uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 900 mc/anno;
 - corpo idrico interessato: denominato Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice 0630ER-DQ2-PPCS (limite acquifero A2 154,3 m dal p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2030**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/02/2026;

4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2026 è stato pagato;
5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 250,00, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli**
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Sig.ra Brevini Nuccia (C.FISC. BRVNCC46P70B328Y) - codice pratica **PRPPA1572**.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzo, avente profondità di 23 m, con colonna filtrante in PVC del diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 4 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di COLORNO (PR), LOCALITA' COPERMIO A MANE, su terreno di proprietà della concessionaria e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 36 mappale 719; coordinate UTM-RER: X: 611.053 Y: 976.932.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Colorno (PR) Foglio 36, mappali 718 e 719 - della superficie complessiva di circa 00.75.50 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 900 mc/annuo.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice 0630ER-DQ2-PPCS (limite acquifero A2 154,3 m dal p.c.);

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta a **€ 14,55**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. Oppure, in alternativa, versare, in un'unica soluzione anticipata, i canoni di tutti gli anni di valenza della presente concessione fatto salvo il versamento di eventuali somme a conguaglio da effettuarsi in occasione del rinnovo della concessione.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **250,00**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La Sig.ra Brevini Nuccia (C.FISC. BRVNCC46P70B328Y), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 11/02/2026

**Firmato, per accettazione,
dalla concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.